

Indennità di fine rapporto secondo il Codice civile

Articolo 1751
Codice civile
(introdotto dal
Dlgs 303/1991 in
recepimento della
Direttiva
86/653/Ce)



Il preponente deve
corrispondere
all'agente, all'atto
della cessazione del
rapporto, l'indennità
al ricorrere di **2**
condizioni:



1- l'agente deve aver procurato nuovi clienti al preponente o avere sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;



2- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti